



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

20 June 2017

Case Document No. 3

UGL-CFS and SAPAF v. Italy
Complaint No.143/2017

**FURTHER RESPONSE FROM UGL-CFS AND SAPAF TO
THE GOVERNMENT'S OBSERVATIONS ON
ADMISSIBILITY
(Italian)**

Registered at the Secretariat on 22 May 2017

AVVOCATO EGIDIO LIZZA

Patrocinante in Cassazione

Studio Legale Romano

00193 Roma - Via Valadier, 43
T. +39 06 3224207
F. +39 06 32628371

67000 Strasbourg - Rue Gutenberg, 1
T. +33 (0)3 88224896
F. +33 (0)3 88224896

82100 Benevento - Viale Mellusi, 53
T. +39 0824 314197-98
F. +39 0824 334498

p.e.c. egidiolizza@ordineavvocatiroma.org
email egidiolizza@hotmail.com

Ecc.mo Comitato Europeo dei Diritti Sociali
Consiglio d'Europa
F-67075 Strasburgo CEDEX (France)

Roma, 22 maggio 2017

Ecc.mo Comitato,

abbiamo preso visione delle osservazioni del Governo italiano (di seguito, "Governo") sulla ricevibilità del Reclamo proposto dalle organizzazioni nostre assistite UGL-CFS e SAPAF contro l'Italia ed iscritto al n. 143/2017. Il Governo ritiene il Reclamo irricevibile in quanto, in base alla sua ricostruzione, alla data di iscrizione del procedimento alla Segreteria del Comitato - 9 febbraio 2017 - i ricorrenti sindacati non avevano - *ope legis* - più rappresentanza del personale già alle dipendenze del Corpo Forestale dello Stato e passato, dal 1 gennaio 2017, nell'Arma dei Carabinieri.

Riteniamo l'eccezione di irricevibilità infondata, sia giuridicamente che dal punto di vista della ricostruzione dei fatti.

I.

Innanzitutto, sotto il profilo giuridico, riteniamo che non possa darsi seguito alla tesi secondo cui uno Stato firmatario della Carta sociale europea (di seguito, "Carta"), possa sottrarsi alle indagini in merito ad un Reclamo presentato da organizzazioni rappresentative dei soggetti lesi dalle misure statali, avendo, per tali soggetti, eliminato per legge, per il futuro, la rappresentanza sindacale, viceversa riconosciuta fino al momento delle modifiche legislative che determinano la violazione della Carta. Valga rammentare che, oggetto del Reclamo è, tra l'altro, proprio la sottrazione del diritto alla rappresentanza sindacale, per come riconosciuto dalla Carta, dal che apparirebbe palesemente illogico negare, sulla base proprio dell'intervenuta eliminazione della rappresentanza sindacale, la possibilità di rivolgere al Comitato la domanda se tale sottrazione sia legittima.

II.

L'eccezione del Governo è, peraltro, infondata anche sotto il profilo fattuale. Come noto al Comitato, le organizzazioni nostre assistite provvedevano già il giorno 30 dicembre 2016 (prima, dunque, dell'effettiva operatività del d.lgs. n. 177/2016, che con sé ha portato, tra l'altro, la modifica normativa che impedisce agli ex membri del Corpo forestale dello Stato di godere dei diritti sindacali e di avere una rappresentanza sindacale, per come riconosciuti dalla Carta) a sottoscrivere il Reclamo, trasmettendolo in pari data al Comitato a mezzo plico raccomandato (si tratta della raccomandata RA 895143525IT, spedita attraverso il servizio postale italiano Poste SpA, già fornita in copia e che si allega nuovamente alla presente). Per un mero errore, il plico contenente

il Reclamo, correttamente indirizzato al "Comitato europeo dei diritti sociali - Consiglio d'Europa - F67075 Strasbourg Cedex France", era consegnato alla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito, "Corte europea") che lo riceveva, istruendo la pratica come se l'atto contenuto nel plico, unitamente ai suoi allegati, fosse un ricorso presentato alla medesima Corte. Tale Cancelleria, come già esposto, in data 6 febbraio 2017, comunicava dunque al sottoscritto avvocato che il ricorso, in tal modo presentato alla Corte europea, non era ricevibile, giacché non redatto sull'apposito formulario.

Solo, dunque, nel momento in cui lo scrivente avvocato riceveva la predetta comunicazione della Corte europea, resosi conto dell'incidente a lui non ascrivibile, provvedeva a ritrasmettere al Comitato (anticipandone copia a mezzo email in data 9.2.2017) il medesimo Reclamo sottoscritto in data 30 dicembre 2016 dalle organizzazioni sindacali, conservato presso il suo studio in duplice originale.

Dell'incidente, a seguito di rimostranze del sottoscritto avvocato, ne ha dato riscontro la medesima Cancelleria della Corte europea, attribuendosene la responsabilità, con la nota del 14.2.2017 che provvediamo a trasmettere in allegato.

Peraltro, occorre osservare come, in base alla prima comunicazione ricevuta dalla Segreteria del Comitato in data 15 marzo 2017, si precisava che il Reclamo era stato trasmesso al Comitato medesimo, che ne avrebbe determinato la data di presentazione. In base a quanto innanzi esposto, si ritiene che la data di presentazione dello stesso non possa che essere individuata nel giorno 30 dicembre 2016, in cui le organizzazioni sindacali hanno provveduto a sottoscrivere e trasmettere correttamente il Reclamo al Comitato.

In ogni caso, sia in base a quanto rilevato al punto I., che in base a quanto rilevato al punto II., si ritiene che il Comitato debba rigettare l'eccezione di irricevibilità esposta dal Governo italiano.

Con osservanza,

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Egidio Lizza



in all. 1) raccomandata RA 895143525IT del 30.12.2006; 2) lettera al Comitato del 9.2.2017; 3) nota della Corte europea del 14.2.2017

AVVOCATO EGIDIO LIZZA

Patrocinante in Cassazione

Studio Legale Romano

00193 Roma - Via Valadier, 43
T. +39 06 3224207
F. +39 06 32628371

67000 Strasbourg - Rue Gutenberg, 1
T. +33 (0)3 88224896
F. +33 (0)3 88224896

82100 Benevento - Viale Mellusi, 53
T. +39 0824 314197-98
F. +39 0824 334498

p.e.c. egidiolizza@ordineavvocatiroma.org
email egidiolizza@hotmail.com

Department of the European Social Charter
Directorate General Human Rights and Rule of
Law Council of Europe
F-67075 Strasbourg CEDEX
France

Email address: social.charter@coe.int

Roma, 9 febbraio 2017

Oggetto: UGL -CFS e SAPAF c. Italia

Ecc.mo Comitato,

con posta raccomandata inviata il 30.12.2016, provvedevamo ad inoltrare, nell'interesse delle Organizzazioni sindacali nostre assistite di cui all'oggetto (UGL-CFS e SAPAF) un reclamo nei confronti dell'Italia, in ragione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016 e dei conseguenti provvedimenti amministrativi assunti dai competenti organismi, che ha determinato per i membri del Corpo forestale dello Stato, inquadrati come dipendenti di una polizia ad ordinamento civile, il trasferimento presso l'Arma dei carabinieri con l'assunzione *ope legis*, in assenza di alcun atto di volonci del singolo, dello *status* giuridico militare.

Con evidente stupore, solo in data 6/2/2017, abbiamo appreso che, nonostante la corretta compilazione della spedizione (che inviamo in copia), non solo il plico era stato consegnato alla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo (invece che al Comitato cui era destinata), ma che la predetta Cancelleria aveva trattenuto il reclamo con i suoi allegati, istruito la pratica e deciso di emettere un provvedimento di irricevibilità dell'istanza. Provvederemo a chiedere spiegazioni alla Cancelleria della Corte europea, invitandola nel contempo a trasmettervi la documentazione ingiustificatamente trattenuta.


Nel contempo, provvediamo nuovamente a trasmettere, nell'interesse delle Organizzazioni sindacali nostre assistite, il predetto reclamo nei confronti dell'Italia, peraltro assistito da una richiesta di adozione delle misure d'urgenza, ritenute opportune.

Il reclamo contiene una rappresentazione volutamente sintetica dei pregiudizi che si connettono a tale riforma, ma siamo pronti a fornire al Comitato ogni più opportuna delucidazione.

Ci auguriamo che il tempo inutilmente trascorso non pregiudichi l'efficacia dell'istanza promossa e delle misure che il Comitato potrà adottare, attesa l'eccezionale gravità della compromissione dei diritti sociali dei singoli coinvolti nel descritto transito.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Avv. Marco Lo Giudice



Avv.

Egidio Lizza

